

Legge regionale 11 maggio 1988 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

**Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili**

**CAPO IV**

*Interventi nel settore dell' industria*

**Art. 33**

*Conferimento al Fondo di rotazione per le iniziative economiche ( FRIE )(programma 3.3.1.)*

- 1.** Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 20.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1988.
- 2.** Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 1349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 20.000 milioni per l' anno 1988.
- 3.** In attuazione dell' articolo 13 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 10.000 milioni, al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1988.
- 4.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, alla Rubrica n. 6 - programma 3.3.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1375 (2.1.253.3.10.32) con la denominazione: << Conferimento a favore del FRIE per la promozione di iniziative economiche nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per l' anno 1988.

**5.** Al predetto onere di lire 10.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.

## **Art. 34**

### *Interventi a favore delle imprese industriali(programmi 3.2.2., 3.2.4. e 3.2.5.)*

**1.** Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

**2.** Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.

**3.** L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1989 e 1990, fa carico al capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

**4.** Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

**5.** Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.500 milioni per l' anno 1989.

**6.** Il predetto onere di lire 12.500 milioni fa carico al capitolo 7748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 12.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 6.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.500 milioni per l' anno 1989.

**7.** Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa, nel settore dell' industria, di lire 5.500 milioni per l' anno 1989.

**8.** Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 7752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 5.500 milioni per l' anno 1989.

**9.** Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, per l' anno 1988.

**10.** Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7968 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1988.

**11.** Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 31, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

**12.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 3.2.4. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7900 (2.1.243.3.10.28.) con la denominazione: << Contributi per il finanziamento dei progetti di ricerca applicata nel settore dell' informatica >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

## **Art. 35**

### *Zone industriali e servizi alle imprese(programmi 3.2.3. e 3.2.4.)*

**1.** Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, così come modificato con l' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, sono autorizzati due limiti di impegno di lire 500 milioni, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1988 e dall' anno 1989.

**2.** Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 500 milioni per l' anno 1988;

b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2007;

c) lire 500 milioni per l' anno 2008.

**3.** L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 7816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

**4.** Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

**5.** Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.

**6.** Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1988.

**7.** Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, e dall' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato con il comma 2 dell' articolo 21 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988, specificatamente destinata all' apprestamento delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni situati nei territori montani, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali a ciò necessari.

**8.** Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.

**9.** Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.

**10.** Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7892 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1988.